



Registro dei Provvedimenti

N. 3 del 6 maggio 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 06 maggio 2020, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista la richiesta del Segretario di Stato al Lavoro del 21 aprile 2020, con la quale chiede a questa Autorità Garante un parere circa:

- a) le modalità con cui poter fornire alla Centrale Sindacale Unitaria (CSdL e CDLS) i dati dei lavoratori delle aziende interessate alla riduzione di personale. Tali dati sono necessari in quanto l'Organizzazione Sindacale di cui sopra deve poter siglare accordi di mobilità per i lavoratori coinvolti alla riduzione di personale avviate dalle imprese per le quali lavorano se non successivamente all'invio delle lettere di licenziamento, come da nota della Centrale Sindacale Unitaria del 21 aprile 2020;
- b) la possibilità di poter concedere alla summenzionata Organizzazione Sindacale l'accesso ai dati richiesti;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;
- che in considerazione del principio di responsabilizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 della medesima Legge 171/2018, il titolare del trattamento è tenuto autonomamente al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa;
- che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 171/2018.
- Richiamato il parere già formulato dall'Autorità Garante in data 23 luglio 2019 con Provvedimento n.11 in riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto della richiesta pervenuta dal Segretario di Stato al Lavoro in data 21 aprile 2020, nel quale è stato chiarito che: *"in considerazione della tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nelle banche dati di cui si chiede il rilascio, l'ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbe determinare una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale e sociale"* Per i sopra citati motivi l'Autorità Garante ai sensi dell'art. 58 e dell'art. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018 aveva espresso parere negativo al rilascio di dati personali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



L'AUTORITA'

Precisa che:

- ogni valutazione è rimessa alla esclusiva competenza del titolare dei dati personali nel rispetto delle normative previste dalla Legge 171/2018;
- in ragione di tale principio, la competenza relativa al trattamento dei dati dei lavoratori è in capo al datore di lavoro e alle OO. SS. esclusivamente nel caso di consenso espressamente prestato dal lavoratore al proprio datore di lavoro, nonché ai competenti organi istituzionali in funzione delle rispettive competenze, così come previsto per legge;
- per questi motivi l'Autorità Garante non ha il potere di autorizzare la comunicazione e/o la diffusione dei dati personali dei lavoratori, fermo restando il rispetto della Legge 171/2018 anche per quanto concerne al principio di responsabilizzazione (ex art. 4 comma 2 della Legge 171/2018).

San Marino 06 maggio 2020

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Segretario di Stato al Lavoro.